



*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*  
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 1112

Spedito il 27/11/2009

Al Sig. Ministro

S E D E

OGGETTO: Art. 38, comma 2 d. Lgs. N. 81/2008 – Schema DI formazione del medico competente.

Adunanza del 19 novembre 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Capo Dipartimento Direttore Dott. Antonello Masia prot. n. 2685 del 23/06/09;

Visto il parere del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, N. DGPREV-I.8.f.n.1 del 17/06/2009;

Sentiti i rappresentanti della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SITI) e della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA);

Ribadito il proprio parere del 7/10/08 in relazione ai contenuti culturali ed alla numerosità dei CFU di attività di apprendimento necessari ai fini di ottenere la qualifica di medico competente;

RITIENE

che il proprio parere del 7/10/08 ed il successivo schema di decreto interministeriale possano essere integrati come segue:

- I medici in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera d) dell'art 38 D.Lgs 81/2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere la funzione di medico competente fino alla conclusione dei corsi di cui al presente parere;
- Per gli specialisti “vecchio ordinamento” in Igiene e Medicina preventiva ed in Medicina Legale e delle Assicurazioni, gli Atenei in cui insiste una Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e Igiene industriale, su parere motivato relativo al curriculum vitae del candidato espresso da una commissione presieduta dal direttore della Scuola di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, o suo delegato, e con la presenza di rappresentanti delle Scuole di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e di Medicina Legale e delle Assicurazioni;



- potranno riconoscere un credito formativo, fino ad un massimo di 30 CFU, riducendo di una pari entità i CFU necessari per l'espletamento del Corso integrativo; tale riduzione comporterà la elaborazione di un piano di studi individuale con l'assegnazione di CFU alle singole attività formative teoriche e professionalizzanti. I CFU sono comunque da intendersi pari a 25 ore di apprendimento studente come da norma vigente.
- Per gli specialisti del "nuovo ordinamento" delle Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e Medicina Legale e delle Assicurazioni inserite nella Classe Sanità Pubblica (ai sensi del D.M. 1/8/2005 e del D.M. 29/3/2006) i percorsi formativi di cui all'art 38 D.Lgs 81/2008 si intenderanno assolti, con un percorso elettivo di 45 CFU ad hoc nell'ambito dei 300 CFU della Scuola, con l'obbligo di una valutazione collegiale da parte di rappresentanti delle Scuole di Specializzazione della Classe Sanità pubblica dell'Ateneo coordinati dal direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. Tale riconoscimento è possibile solo negli Atenei in cui sono presenti contestualmente le Scuole di Specializzazione di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e di Medicina Legale e delle Assicurazioni.

IL SEGRETARIO

(dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE

(Prof. Andrea LENZI)